Istituto Comprensivo "Fermi", Via Bolognesi,2 - 42124 Reggio Emilia tel. 0522/585878
Codice Meccanografico REIC81000L codice IPAistsc_reic810001
CF 80016570352 – codice univoco ufficio UFRS01
PEC: reic810001@pec.istruzione.it PEO: reic810001@istruzione.it

I. C. "ENRICO FERMI"- REGGIO EMILIA
Prot. 0006902 del 11/10/2025
I-4 (Uscita)

- Ai docenti dell'Istituto Comprensivo "E. Fermi"
- Al personale ATA
- Al DSGA
- Al sito web
- Agli atti

DISPOSIZIONI ACCOGLIENZA, VIGILANZA, SORVEGLIANZA ALUNNI
MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO
AI SENSI DEL DLGS N.81-2008

Le presenti disposizioni per garantire alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti dell'Istituto Comprensivo "E. Fermi" una permanenza sicura e costantemente sorvegliata all'interno delle pertinenze scolastiche. A tal proposito, corre obbligo ricordare a tutto il personale scolastico quali siano le prescrizioni contenute nel CCNL del comparto scuola e nella normativa vigente.

CORNICE NORMATIVA E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

IL DIRIGENTE SCOLASTICO: La vigilanza non è compresa tra gli obblighi che gravano sul Dirigente scolastico. Infatti, non esercitando attività di insegnamento la sua responsabilità non rientra in quella configurata dall'art. 2048 del Codice Civile in tema di responsabilità dei precettori. Come ha evidenziato la giurisprudenza la responsabilità del Dirigente Scolastico viene inquadrata nella previsione dell'art. 2043 c.c. per danni dovuti a deficienza organizzativa imputabili allo stesso e dell'art. 2051 c.c. per danni causati da cose in custodia. A motivo di ciò il Dirigente Scolastico predispone il modello organizzativo in cui si evidenzia l'attività di vigilanza garantita agli alunni per tutta la durata della loro permanenza nell'edificio scolastico e nelle attività che vengono svolte all'esterno e nel percorso per raggiungerlo.

I DOCENTI: (art. 29 del C.C.N.L. 2006/2009) "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"; art. 2047 c.c. "… in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"; art. 2048 c.c. "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (…) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". Il disposto normativo evidenzia il dovere di vigilanza in capo ad ogni docente nel corso dell'attività di insegnamento e nel momento di ingresso e di accompagnamento all'uscita. La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità

per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Tale responsabilità si estende alla vigilanza degli alunni ad essi espressamente affidati per svolgere attività extra-curriculari, nell'ambito sia dell'orario d'obbligo che in caso di svolgimento di attività fuori dell'orario normale delle lezioni (progetti approvati dagli OOCC e inseriti nel PTOF). Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica, in assenza di compresenza, debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dall'aula incarica un collaboratore scolastico di vigilare sugli studenti sino al suo ritorno.

I COLLABORATORI SCOLASTICI (PERSONALE ATA): Il personale ausiliario non rientra nel novero dei "precettori".
Nel profilo professionale dei collaboratori scolastici rientrano espressamente, tuttavia, anche compiti di vigilanza sugli alunni. Il contratto attribuisce al collaboratore scolastico "… compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti …" (Tabella A CCNL 2006/2009.)

DISPOSIZIONI PER L'INGRESSO E L'USCITA DEGLI ALUNNI.

DOCENTI: L'obbligo di vigilanza sugli allievi, per tutto il tempo in cui essi sono affidati alla scuola, spetta in via preminente al personale docente. L'estensione di tale obbligo varia in funzione dell'età e del grado di maturazione degli allievi, con la conseguenza che, quando gli allievi sono molto più piccoli, il dovere di vigilanza deve essere massimo per continuità ed attenzione e deve persistere durante tutto il tempo in cui essi permangono negli spazi della scuola, dal momento del loro ingresso nel plesso all'uscita da esso.
ENTRATA: A tal proposito, si precisa che i docenti della scuola dell'infanzia accolgono le bambine e i bambini direttamente in sezione, con l'ausilio della collaboratrice scolastica di turno. I docenti delle scuole primarie accolgono le alunne e gli alunni all'entrata del plesso nel quale si presta servizio, disposizione preminente per la tutela degli adulti, in forza della normativa sopra richiamata, e dei discenti. Concorre alla sorveglianza dei punti di accesso alle sedi, quindi degli alunni e delle alunne, il personale ausiliario. I docenti della scuola secondaria di primo grado, stante l'età anagrafica e il grado di maturazione dei discenti, accolgono le studentesse e gli studenti nelle classi.
USCITA: Nella scuola dell'infanzia, nel rispetto degli orari comunicati, i genitori o i loro delegati attendono la consegna dei bambini nel patio. Nelle scuole primarie, le alunne e gli alunni vengono accompagnati ai punti di uscita dai docenti e consegnati ai genitori o a persone da essi delegate. Nella scuola secondaria di primo grado le studentesse e gli studenti vengono accompagnati dai docenti fino ai punti di uscita avendo cura di controllare, ex ante, chi è stato autorizzato ad uscire autonomamente e chi, invece, deve essere prelevato dai genitori o da un loro delegato.
MENSA E INTERVALLO: Trattandosi di momenti fondamentali ai fini della crescita emotiva e relazionale degli alunni, intervallo e refezione sono parte del percorso educativo che la scuola struttura. Gli alunni sono accuratamente sorvegliati dai docenti in servizio nelle classi e in mensa, durante il pasto, in modo da evitare che si arrechi pregiudizio o danno alle persone e alle cose.
COLLABORATORI SCOLASTICI: I collaboratori scolastici, nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono servizio di sorveglianza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari esigenze e necessità. Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici e spetta a loro garantire la sorveglianza dei locali scolastici e segnalare guasti o situazioni da attenzionare in ordine alla sicurezza di minori e adulti. Particolare sollecitudine va posta durante la ricreazione, nei corridoi e in tutti quegli spazi deputati all'uopo. Ciascun collaboratore scolastico, sulla base del piano di lavoro strutturato dal D.S.G.A., avrà cura di adempiere alle sue mansioni, in particolare di garantire la sorveglianza ai piani delle sedi presso le quali prestano servizio, specie in prossimità dei servizi igienici, negli spazi comuni e nelle aree cortilive durante i momenti di intervallo e interscuola.

Si raccomanda l'osservanza delle disposizioni comunicate nel rispetto di quanto previsto dalle norme sulla sicurezza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Flora Scotto di Galletta
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma2, D.Lgs. n.39/93)